

Spett.le
CONSOB
Divisione Studi e Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - Roma

Via SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno

Roma/Milano, 31 gennaio 2025

Oggetto: Disposizioni attuative dell’art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del Consiglio di Amministrazione. Secondo documento per la consultazione del 19 dicembre 2024 (la “Consultazione”).

1. Con la presente risposta alla consultazione avviata dalla Consob il 19 dicembre 2024 con riferimento alla disciplina attuativa dell’articolo 147 *ter.1* TUF, in materia di lista del consiglio di amministrazione (di seguito “lista del cda”) si manifesta apprezzamento per le scelte compiute e si formulano due osservazioni che potrebbero anche essere considerate richieste di chiarimento.

Preliminarmente appaiono in particolare condivisibili, ed in linea con l’esito della prima consultazione, le scelte operate dalla Commissione con riguardo ai temi controversi della individuazione dei soggetti abilitati a partecipare alla seconda votazione individuale sui candidati della lista del cda che sia risultata la più votata (che saranno correttamente solo quelli che hanno già votata tale lista) e della riserva alla lista del cda risultata prima della maggioranza dei consiglieri.

2. Con riferimento a tale secondo aspetto il nuovo art. 144-*quater.1* del Regolamento Emittenti presente nella proposta di articolato ora sottoposta a consultazione prevede sia che alla lista del C.d.A. risultata prima spetti la maggioranza dei consiglieri sia che le società possono adottare soluzioni diverse purché alle liste di minoranza (con determinati requisiti) sia riservato più del 20% dei consiglieri.

In tale contesto appaiono, fra le altre, coerenti con tale previsione:

- sia scelte che individuino la quota di maggioranza in una percentuale che vada oltre la metà +1, attestandosi sulla percentuale che, tenendo conto delle previsioni legali e statutarie applicabili, appare necessaria per adottare le principali decisioni di competenza del consiglio inclusa l’approvazione della lista del C.d.A. da sottoporre all’assemblea, per la quale l’art. 147-*ter.1*, comma 1, lett. a), prevede la maggioranza dei 2/3;
- sia scelte che, nel garantire il riparto proporzionale fra le sole liste di minoranza (come del resto previsto dallo stesso art. 147-*ter.1*, comma 3, lett. b), con una riserva alle stesse di una quota superiore al 20%, assegnano alla lista del C.d.A. che sia risultata la più votata il resto dei consiglieri (che potrebbe ad esempio arrivare al 75%).

Se, come sembra allo scrivente, questa è la corretta lettura della norma, potrebbe essere utile che essa venga esplicitata nel documento finale sugli esiti della consultazione.

In alternativa, potrebbe ipotizzarsi una modifica della norma del seguente tenore (in **grassetto** le parti nuove o modificate):

*“b) nel caso previsto dall’articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, la ripartizione dei posti in consiglio fra tutte le liste avviene, **per le liste di minoranza**, in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che **è tratta dalla lista del consiglio di amministrazione la maggioranza degli amministratori da eleggere, come definita in sede statutaria alla luce dei quorum necessari per assumere le decisioni di competenza del consiglio**. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ovvero stabilire criteri **diversi** di assegnazione proporzionale dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura comunque superiore alla percentuale prevista dall’articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1”.*

3. Inoltre, con riferimento al tema degli “adeguamenti societari” sarebbe utile che fosse confermato nel documento di esiti della consultazione che ogni modifica statutaria effettuata in sede di recepimento delle nuove previsioni potrà essere adottata (ove lo statuto preveda la facoltà di cui all’art. 2365, comma 2, c.c.) dal consiglio di amministrazione, incluso l’esercizio delle opzioni che la normativa prevede, trattandosi in ogni caso di adeguamenti necessari a previsioni di legge. È infatti evidente che l’art. 147-ter.1 TUF impone agli statuti di scegliere in sede di recepimento una delle possibili soluzioni che le previsioni normative consentono.

Si ringrazia per l’attenzione e si formulano distinti saluti.

Prof. Avv. Salvatore Providenti


